

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 55° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1990

Presidenza del Presidente MORA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Ordinamento della professione di enologo» (2250), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni. Stralcio dell'articolo 3)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 5, 8 e passim
CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste .....	5, 8, 9
DIANA (DC) .....	8
MARGHERTI (PCI) .....	2, 7
MICOLINI (DC) .....	4, 7
PERRICONE (PRI) .....	5
PEZZULLO (PSI) .....	4

*I lavori hanno inizio alle ore 10,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Ordinamento della professione di enologo» (2250)**, d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori  
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni. Stralcio dell'articolo 3)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ordinamento della professione di enologo» (2250), d'iniziativa del senatore Micolini e di altri senatori.

Onorevoli senatori, riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 20 settembre.

**MARGHERITI.** Signor Presidente, desidero fare un breve intervento iniziale, considerando che il lavoro che abbiamo svolto soprattutto in questa settimana è servito a migliorare e precisare il disegno di legge al nostro esame. È stato un lavoro preciso e puntuale che pur avendo richiesto tempo, forse è servito ad alleviare l'*iter* del decreto-legge e mi auguro possa servire all'altro ramo del Parlamento quando lo prenderà in esame in seconda lettura.

I motivi che hanno indotto a presentare il disegno di legge al nostro esame sono chiari. Come sappiamo il 1° gennaio 1993 si apriranno le frontiere tra i paesi della Comunità economica europea, non soltanto per le merci e i capitali ma anche per le varie professioni. Quindi, anche i nostri professionisti del settore vitivinicolo dovranno essere parificati a quelli degli altri paesi, perchè possano esercitare liberamente la loro professione in ambito comunitario. Da ciò discende la necessità di individuare con chiarezza e distinguere chi, anche nel nostro paese, è il tecnico del vino, il cui titolo possa assumere valenza europea, senza per questo avere obbligatoriamente bisogno di uno specifico albo professionale, separato dagli altri tecnici che operano in agricoltura.

Peraltro, essendo oggi poco più di 3.000 i tecnici enologi che esercitano la loro professione, sia alle dipendenze di terzi che come liberi professionisti o insegnanti in enti pubblici, forse sarebbe perfino incongruo istituire un albo professionale a sè stante. Se del caso lo si potrà costituire dopo una prima concreta esperienza. Quindi, mi sembrano da accogliere integralmente i suggerimenti dati nei pareri delle Commissioni permanenti 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> ed anche le preoccupazioni ed i suggerimenti che emergono dalla lettera del Presidente e dai numerosi telegrammi ricevuti (credo da tutti i senatori) a firma dei dirigenti provinciali dei collegi dei periti agrari.

Non è il caso di soffermarsi ancora in questa occasione sul ruolo dei tecnici del vino nel nostro paese e sui meriti acquisiti nel salvaguardare

e migliorare costantemente le nostre produzioni, perchè di ciò abbiamo discusso altre volte e non mi sembra vi siano obiezioni in proposito. Si tratta, dunque solo di prendere atto di una situazione oggettiva e di dare ad essa la risposta più conseguente ed in tempi utili perchè con il 1993 non si verifichino dannosi inconvenienti. Infatti, mentre gli enologi francesi e tedeschi, dove il titolo di enologo è stato già da tempo riconosciuto sulla base di un *curriculum* di studi analogo a quello previsto nel disegno di legge al nostro esame (e soprattutto negli emendamenti apprestati su suggerimento delle 2<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> Commissioni permanenti) potranno operare in Italia, i nostri tecnici (peraltro, per inciso, il titolo di enotecnico non è un titolo oggi ufficialmente riconosciuto nel nostro paese) non potranno operare invece negli altri paesi della Comunità. Ecco perchè va sanata rapidamente la situazione pregressa, valutando i titoli di studio e la concreta esperienza professionale già acquisita (come specificato all'articolo 2 e come suggerito soprattutto dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente che per la sanatoria non propone esami) per avere il titolo di enologo.

Va chiaramente definito l'ordinamento degli studi che per il futuro daranno automaticamente diritto al titolo. A ciò risponde con chiarezza l'articolo 1, primo comma, del disegno di legge, richiedendo il superamento di un corso universitario biennale a fini speciali in tecnica enologica, che va ad aggiungersi al diploma di perito agrario specializzato in vitivinicoltura conseguito con 6 anni di corso. In questo modo si parifica - sia pure nella diversità degli ordinamenti di ciascun paese - la situazione italiana a quella francese, dove il titolo viene rilasciato con due diverse modalità: o attraverso un corso universitario post-diploma di 2 anni negli atenei di Bordeaux, Dijon, Montpellier, Reims e Tolosa (ma il diploma di perito agrario si consegue in cinque anni e quindi complessivamente in Francia il titolo di enologo si consegue in sette anni anzichè in otto anni, come viene proposto dal provvedimento al nostro esame) oppure attraverso una specializzazione che si ottiene alla scuola nazionale superiore di agronomia di Montpellier. Non essendoci una scuola del genere nel nostro paese, abbiamo optato per la prima ipotesi: corso universitario post-diploma rilasciato da Istituti tecnici agrari con ordinamento speciale in enologia e vitivinicoltura dove, ove ne esistano le condizioni e le università autonomamente lo decidano, attraverso convenzioni si possono attivare corsi di specializzazione, anche utilizzando gli attuali istituti tecnici agrari specializzati in enologia, il cui patrimonio logistico, tecnico e scientifico può essere di utile supporto. Esso può rappresentare così non solo un risparmio di spesa ma un momento di ulteriore potenziamento delle capacità professionali e di insegnamento, a tutto vantaggio della formazione dei nuovi diplomati periti agrari specializzati in viticoltura ed enologia anche quando questi non scelgano di proseguire gli studi per conseguire il titolo di enologo (con il biennio universitario).

È per queste motivazioni che il Gruppo comunista si dichiara favorevole al disegno di legge al nostro esame, con gli emendamenti suggeriti nei pareri espressi dalle Commissioni che lo hanno esaminato in sede consultiva. Questi emendamenti non stravolgono, ma per diversi aspetti migliorano e rendono più chiaro il testo specialmente laddove,

come all'articolo 1, si istituisce la commissione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la presenza di tutti i Ministeri interessati ad una rappresentanza della stessa categoria, per valutare la validità dei titoli dei richiedenti il titolo di enologo, rilasciare l'attestato a definire un elenco presso la commissione stessa.

Lo stesso dicasi per gli articoli 2 e 3, in ordine ai quali vengono recepiti i suggerimenti della Commissione giustizia sia per la migliore definizione delle responsabilità e delle funzioni che devono caratterizzare la professione di enologo, sia per la non istituzione di uno specifico albo professionale degli enologi, da sostituire, eventualmente, con un elenco depositato presso il Ministero competente. Una decisione definitiva in tal senso dovrà comunque essere presa dal Ministero stesso, per cui non sembra utile inserire una specificazione di questo tenore nella legge.

Pertanto, condividendo l'intero impianto del disegno di legge, così come risulterebbe modificato in senso migliorativo attraverso gli emendamenti presentati, il Gruppo comunista dichiara fin d'ora che voterà a favore delle proposte di modifica presentate e del testo che ne risulterà nel suo complesso, formulando l'auspicio che anche l'altro ramo del Parlamento (dove peraltro è stato presentato un provvedimento di analogo tenore, sottoscritto da oltre centocinquanta deputati) proceda con altrettanta speditezza.

MICOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro a nome della Democrazia cristiana, il nostro assenso all'impianto del provvedimento in esame, maturato con il contributo degli enotecnici e con l'apporto delle nostre personali esperienze.

Siamo riusciti a predisporre un buon disegno di legge, che innanzitutto si raccorda, per questa specifica professione, sempre più all'Europa, attingendo alle esperienze francesi e tedesche ed individuando una specifica professionalità che potrà servire, per così dire, l'enologia europea e dare puntuali risposte all'enologia italiana.

Con il provvedimento in esame abbiamo saputo cogliere l'evoluzione di questo comparto dell'agricoltura nel nostro paese e i risultati che si possono conseguire, nonché le risposdenze di questa professionalità al mercato del lavoro e alle necessità di un settore in evoluzione qual è quello della vitivinicoltura, tenuto conto dei risultati positivi che esso sarà in grado di dare al paese.

Presso l'altro ramo del Parlamento è stato presentato un analogo disegno di legge sottoscritto da oltre centocinquanta deputati; i firmatari del provvedimento al nostro esame non sono così numerosi, ma abbiamo lavorato seriamente e i risultati sono oggi sotto gli occhi di tutti.

Noi democristiani siamo convinti di aver fatto un buon lavoro, al servizio del paese e dell'agricoltura. Preannunciamo, pertanto, il nostro voto favorevole.

PEZZULLO. Annuncio il voto favorevole del Partito socialista italiano su un provvedimento che riteniamo elimini un'anomalia della nostra legislazione. Era alquanto strano, infatti, che l'Italia, che è uno dei maggiori produttori mondiali di vino, non avesse finora individuato

una ben precisa categoria professionale, quale quella degli enologi. Poichè in futuro dovremo puntare sempre più sulla qualità, è indispensabile che questa categoria professionale abbia sempre maggiore evidenza. È stato elaborato un buon provvedimento, che sicuramente si ripercuoterà favorevolmente sulle possibilità di incremento delle nostre esportazioni di vini nel mondo. Ribadisco, pertanto, il voto favorevole del Partito socialista italiano.

PERRICONE. Nel ringraziare i colleghi che si sono impegnati nell'elaborazione del testo in esame, che uniforma la normativa italiana a quella comunitaria, preannuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo sottolinea positivamente l'iniziativa assunta innanzitutto dai firmatari dell'atto Senato 2250 e, in secondo luogo, da coloro che hanno contribuito ad una sua più puntuale riformulazione.

Il disegno di legge in esame ci avvicina sempre più all'Europa del 1993, nel senso che, essendo finalizzato ad omogeneizzare le condizioni del comparto non dal punto di vista strutturale, ma dal punto di vista degli indirizzi e delle professionalità che in esso operano, uniforma la figura dell'enologo a quelle già presenti negli ordinamenti di altri paesi europei.

L'Italia è uno dei paesi maggiormente presenti sul mercato mondiale dei vini, soprattutto dal punto di vista quantitativo. Poichè l'indirizzo generale tende a privilegiare l'aspetto qualitativo, è opportuno affinare sempre più le professionalità che operano nel settore, qualificando così maggiormente il comparto vitivinicolo.

Il provvedimento in esame coglie i due aspetti cui ho fatto testè riferimento. Pertanto, il Governo esprime, nel complesso, il proprio assenso, avanzando tuttavia un solo rilievo, relativo alle norme transitorie. Il Governo ritiene che i due anni di attività professionale esercitata da parte degli enotecnici, necessari per richiedere l'attribuzione del titolo di enologo, di cui al comma 2 dell'articolo 1, come riformulato nell'emendamento dei senatori Micolini, Margheriti e Mora, siano obiettivamente pochi e che si dovrebbe portarli a cinque. Il Governo stesso presenterà pertanto un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Mi sia consentito, innanzitutto, ringraziare i senatori Micolini e Margheriti, che, con la loro specifica competenza, hanno contribuito in maniera determinante a migliorare il testo del provvedimento.

Con il disegno di legge in esame, il Senato della Repubblica provvede alla definizione della professione di enologo, determinando il corso di studi necessario e l'ambito dell'attività professionale consentito, in armonia con le normative vigenti nei paesi maggiormente interessati alla vitivinicoltura.

Le norme che la Commissione si accinge a votare appaiono idonee al perseguimento dell'obiettivo di garantire un'adeguata preparazione professionale. A tale riguardo il relatore ritiene che la soluzione prospettata per la fase transitoria (cioè, i due anni di esercizio professionale) sia congrua.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Riconoscimento del titolo di «enologo»)*

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma presso gli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia nonché il diploma di laurea in scienze agrarie, biologiche, chimiche e dell'alimentazione ed abbiano superato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da una università statale o legalmente riconosciuta.

2. Il titolo di enologo sostituisce a tutti gli effetti la qualifica professionale di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia (enotecnico), nonché i progressi titoli professionali equivalenti già rilasciati dagli stessi istituti di cui al comma 1.

È stato presentato, dai senatori Micolini e Margheriti e da me medesimo, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 1.

*(Titolo di enologo)*

1. Il titolo di enologo spetta a coloro che, in possesso di diploma conseguito presso gli Istituti tecnici agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) abbiano frequentato e superato, secondo la normativa vigente, un corso biennale presso una Scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica, istituita da università statale o legalmente riconosciuta.

2. Coloro che, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il diploma presso un Istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle preparazioni alimentari ed esercitato attività professionale continuativa per almeno due anni nel settore vitivinicolo, possono chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Per l'attribuzione del titolo di enologo, di cui al comma 2, è nominata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:

- a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- d) un rappresentante del Ministero della sanità;
- e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

4. La Commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio e valutata l'idoneità del requisito professionale, procede all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Governo ha preannunciato la presentazione di un sub-emendamento al comma 2, volto a portare da due a cinque anni il periodo di esercizio professionale previsto per la fase transitoria.

MICOLINI. Signor Presidente, ritengo che un periodo di cinque anni di attività professionale per la attribuzione del titolo di enologo sia eccessivo. Quindi, invito il Sottosegretario a ridurre eventualmente tale periodo a tre anni, come era inizialmente previsto dal disegno di legge. Ritengo che tre anni di attività professionale siano più che sufficienti per dimostrare le proprie capacità.

MARGHERITI. Signor Presidente, bisogna tenere presente innanzitutto che noi ci stiamo riferendo a delle persone che hanno conseguito un diploma presso un istituto tecnico agrario con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia e che quindi hanno un anno in più di studi rispetto ai periti agrari. Pertanto una specializzazione, composta da teoria e pratica, all'interno degli istituti già esiste. Come ricorderete la 7<sup>a</sup> Commissione permanente aveva proposto un periodo di tre anni, anziché un periodo di due anni, in riferimento all'attività professionale esercitata, nell'ipotesi in cui si volesse attribuire il titolo di enologo anche ai periti agrari. Dobbiamo perciò tener presente che l'anno di corso in più presso l'istituto agrario con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia aggiungendosi ai due anni di attività professionale esercitata ci dà un triennio, che corrisponde allo stesso programma di studi che i francesi hanno adottato per la sanatoria dei loro enologi 13 anni fa. Pertanto, ritengo che sia veramente eccessivo elevare ulteriormente questo periodo.

Dobbiamo infatti tener presente che l'anno di studi in più previsto presso gli istituti è composto sia di teoria che di pratica. Quindi, ritengo che il periodo in questione non debba essere superiore ai tre anni (altrimenti verrebbe previsto un periodo di quattro anni, uno in più rispetto alla situazione francese) ed auspico che non si voglia essere «più realisti del re».

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, le considerazioni del senatore Margheriti in un certo senso sono convincenti per quanto riguarda la figura del perito agrario che ha seguito un corso di studi presso un istituto tecnico agrario con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia. Tuttavia, desidero far presente che questa norma transitoria si riferisce anche ad altre categorie. Infatti, il comma 2 recita: «Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito il diploma presso un istituto tecnico agrario con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, biologiche, chimiche e della alimentazione ed esercitato attività professionale continuativa per almeno due anni nel settore vitivinicolo». Quindi, il Governo può essere d'accordo per quanto riguarda i periti agrari che abbiano conseguito il diploma presso gli istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia. Invece, per quanto riguarda i laureati in scienze agrarie, biologiche, chimiche e della alimentazione, il Governo ritiene che non sia opportuno prevedere un periodo di due anni per l'iscrizione all'albo di enologo. Desidero soprattutto sottoporre questo aspetto all'attenzione della Commissione, che poi è libera di valutarlo nelle forme che ritiene opportune. Mi rendo anche conto che un periodo di cinque anni di attività professionale possa sembrare eccessiva, per cui non ho nulla in contrario ad accogliere la richiesta di non andare oltre i tre anni.

DIANA. Signor Presidente, condivido la proposta del senatore Micolini.

I nostri colleghi agronomi debbono dimostrare di aver esercitato almeno per due anni la propria attività professionale per poter accedere all'esame di Stato che in molti casi è una sorta di lista d'attesa; con ciò non voglio dire che è una perdita di tempo, ma certamente rappresenta una perdita di risorse e di capacità per molte persone che, non avendo sostenuto l'esame di Stato, non possono entrare a far parte dell'ordine degli agronomi.

Se per esercitare la professione di enologo viene previsto un tempo eccessivamente lungo, si corre il rischio di impedire a giovani, preparati e volenterosi, che hanno conseguito la laurea (che prevede cinque anni di corso e uno di specializzazione ed esercizio pratico) di non entrare nel mondo del lavoro e di non poter esercitare questa professione, se non dopo altri cinque anni. Per questo motivo, ritengo la proposta del senatore Micolini (che ha invitato il Governo a considerare un periodo di tre anni) accettabile ed opportuna.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la Commissione si trova di fronte ad un sub-emendamento presentato al comma 2 da parte del Governo che tende ad elevare da due a cinque anni il periodo di attività professionale continuativa per poter richiedere l'attribuzione del titolo di enologo da parte di coloro che già abbiano il diploma o la laurea. Il senatore Micolini propone, invece, un periodo di tre anni, richiesta su cui il senatore Margheriti e il senatore Diana si sono espressi favorevolmente.



CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo presenta il seguente subemendamento: al comma 2 dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dai senatori Micolini, Margheriti e Mora, sostituire le parole: «due anni» con le altre: «tre anni».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il subemendamento testè presentato dal Governo, tendente a sostituire, al comma 2 dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dai senatori Micolini e Margheriti e da me medesimo, le parole: «due anni» con le altre: «tre anni».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, presentato dai senatori Micolini e Margheriti e da me medesimo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

*(Oggetto della professione)*

1. È oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione nonché la consulenza di cantine cooperative e private per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini;

b) la direzione e l'amministrazione nonché la consulenza di aziende viticole, con particolare riferimento alle mansioni riguardanti la scelta delle varietà e l'impianto dei vigneti, la conduzione, gli aspetti fitosanitari e la loro gestione globale;

c) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e l'interpretazione dei conseguenti risultati;

d) la razionale applicazione degli insegnamenti ricevuti e di quelli scaturiti da un adeguato aggiornamento tecnico, nonché da ricerche tecnologiche;

e) la collaborazione alla scelta del materiale utilizzata nella tecnologia delle cantine;

f) l'elaborazione, con piena responsabilità, dell'uva, del mosto, dei vini e dei prodotti derivati dall'uva ed assicurare la loro buona conservazione;

g) il coordinamento delle relazioni esistenti tra l'economia, la legislazione e la tecnica vitivinicola;

h) l'organizzazione della distribuzione e la commercializzazione del prodotto, curandone gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di immagine;

i) l'organizzazione, la distribuzione e la commercializzazione di macchine, accessori, prodotti per la viticoltura e l'enologia.

2. L'enologo è pienamente responsabile ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come sostituito dall'articolo 9-ter del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462;

È stato presentato, dai senatori Micolini, Margheriti e da me medesimo, un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

#### Art. 2.

##### (Attività professionale)

##### 1. Formano oggetto della professione di enologo:

a) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati;

b) la direzione e l'amministrazione, nonché la consulenza in aziende vitivinicole con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti;

c) la direzione e l'espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi;

d) l'effettuazione delle analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e la valutazione dei conseguenti risultati;

e) la collaborazione nella progettazione delle aziende di cui alle lettere a) e b) nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli;

f) l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di *marketing* e di indagine.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

#### Art. 3.

##### (Albo professionale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dell'albo professionale degli enologi, secondo i principi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo di cui al comma 1 tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano

conseguito il diploma rilasciato dagli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia nonché il diploma di laurea in scienze agrarie, biologiche, chimiche e dell'alimentazione ed abbiano esercitato attività professionale continuativamente per almeno un anno nel settore vitivinicolo, risultante da apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Poichè tale articolo concerne delega al Governo, che è materia riservata all'Assemblea, ne propongo lo stralcio.

Metto pertanto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 3.

**È approvata.**

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nella parte non stralciata, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,55.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOLESSA MARISA NUDDA**